

Competenza civile - incompetenza - per territorio - Cass. n. 18724/2017

Clausola indicante come foro esclusivo quello della sede della società - Ammissibilità - Fondamento.

La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza con riguardo "al Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Banca" abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede l'istituto di credito al momento della domanda).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18724 del 27/07/2017

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

18724

2017